

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA  
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,  
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 13.

Disciplina dell'attivit  di balneazione

1. Nella zona A non   consentita la balneazione.
2. La balneazione   consentita liberamente nelle zone B n.t., B, C e D.
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la balneazione le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.